



COMUNE DI RACALMUTO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

* * * * *

STATUTO COMUNALE

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 40 DEL 13/09/2004 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 05 DEL 16/01/2008;

Statuto del comune di Racalmuto

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *Il Comune di Racalmuto*

Il Comune di Racalmuto è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Siciliana che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto, fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale.

Art. 2 *Territorio*

Il Comune di Racalmuto è costituito dalla comunità e dal territorio delimitato con legge. Il territorio risulta dallapianta planimetrica depositata presso il palazzo di città. Si estende per Kmq. 67,520 e confina con i territori dei Comuni di Milena, Bompensiere, Montedoro e Grotte a nord, Montedoro e Castrofilippo a est, Castrofilippo, Favara e Grotte a sud, Grotte e Comitini a ovest. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti

Art. 3 *Sede comunale*

La sede del Comune è ubicata nel palazzo di città, sito in via Vittorio Emanuele n. 15. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, la giunta ed il consiglio comunale possono riunirsi in luoghi diversi.

Art. 4 *Stemma, gonfalone e fascia tricolore*

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Racalmuto" ed ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone riconosciuti con D.P.C.M. n. 4945/A del 12 maggio 1970, iscritto al registro araldico dell'archivio centrale il 6 luglio 1970.

Stemma: lo stemma è rappresentato da uno scudo sannitico al cui interno un giovane nudo indica il silenzio, di fronte ad una torre civica su due piani, nello sfondo un colle e su questo il castello. Detto scudo è sormontato da una corona e circondato negli altri tre lati da un nastro azzurro con la scritta: «**Universitas Racalmuto ob mutui ed silui cor meum enituit**».

Gonfalone: consiste in un drappo di un metro per due del colore degli smalti dello stemma, disposti secondo le normali partizioni araldiche, ornato di ricami d'argento con al centro lo stemma come sopra descritto e sormontato dall'iscrizione in argento «**Comune di Racalmuto**». Le parti di metallo, le frange ed i cordoni sono argentati. Il gonfalone durante le pubbliche manifestazioni o eventi civili e religiosi, viene portato da due vigili urbani vestiti in uniforme di rappresentanza.

Fascia: la fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica Italiana e dallo stemma del Comune. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed

enti operanti nel Comune può essere autorizzato con determinazione del Sindaco nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 5

Principi fondamentali

Il Comune di Racalmuto ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi di libertà, giustizia ed eguaglianza sanciti dalla Costituzione.

Obiettivi preminenti sono il rispetto della persona umana e dei suoi valori, il miglioramento della qualità della vita, nonché il soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle attività per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, assicurando una adeguata partecipazione dei medesimi all'organizzazione sociale, culturale, amministrativa e politica della comunità comunale.

Il Comune riconosce il ruolo e la funzione di enti e formazioni sindacali, sociali, culturali, sportivi e ricreativi, anche come occasione di incontro e di integrazione dei cittadini e favorisce la loro partecipazione attiva all'amministrazione; riconosce e sostiene, nell'ambito della sua attività politico-amministrativa, i diritti della famiglia; persegue, infine, la sostanziale uguaglianza tra uomini e donne, mediante l'adozione di misure ed azioni positive per le donne al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione delle pari opportunità. Il Consiglio comunale nomina una commissione per le pari opportunità. La Commissione definisce le proposte su tutte le misure organizzative e normative necessarie a che siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle donne e degli uomini alla funzione pubblica nelle istituzioni, negli uffici e nelle attività del Comune. La durata, le modalità di nomina ed i compiti saranno previsti in uno specifico regolamento.

Art. 6

La pace, i diritti umani, la cultura antimafiosa

Il Comune di Racalmuto, in conformità ai principi costituzionali, alle norme internazionali ed ai valori universali del rispetto e dei diritti inviolabili della persona umana, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e regionali, condanna i regimi totalitari e riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e delle nazioni.

A tal fine, il Comune promuove la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani, mediante iniziative di ricerca, di studio, di solidarietà concreta, di educazione, di informazione, di confronto e di cooperazione con altri enti che tendano a fare del Comune un territorio di pace, di tolleranza e di non violenza.

Il Comune indica nelle organizzazioni criminali, comuni e mafiose, un serio ostacolo sulla via del progresso e dello sviluppo sociale, civile ed economico della Sicilia. Pertanto, persegue con costanza il raggiungimento di un elevato grado di cultura antimafiosa e di massimo rispetto delle legalità ai vari livelli. Il Comune persegue, in particolare, attraverso idonee iniziative, una diversa e più avanzata formazione socio-culturale delle giovani generazioni, per sconfiggere definitivamente il pernicioso fenomeno mafioso.

Art. 7

Programmazione e rapporti con altri enti pubblici e privati

Il Comune di Racalmuto realizza le proprie finalità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, anche mediante l'adozione di regolamenti per i vari settori di intervento. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

Per lo svolgimento delle attività e per l'esercizio delle funzioni proprie, il Comune, può avviare forme di consultazione, cooperazione e coordinamento politico, programmatico e gestionale con altri Comuni e con altri enti pubblici. In particolare i rapporti con gli altri Comuni, con gli altri enti pubblici e con la Regione siciliana sono informati ai principi di cooperazione, equi-ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Il Comune, infine, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità anche mediante istituzione di corsi di formazione professionale.

Art. 8

Le funzioni del Comune

Il Comune di Racalmuto è titolare di proprie funzioni secondo le leggi statali e regionali ed esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione. Esso concorre alla determinazione dei fini inclusi nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Le funzioni proprie del Comune e quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione, sono esercitate nel rispetto delle leggi e delle norme del presente statuto.

Lo Stato e la Regione concorrono alla disponibilità delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. In particolare il Comune esercita le seguenti funzioni:

A) Igiene, sanità e sicurezza sociale

Nell'esercizio di tale funzione il Comune predispone idonee azioni per garantire la pulizia, l'igiene e la salubrità del centro urbano, delle periferie e degli esercizi pubblici, promuovendo una adeguata sensibilizzazione della popolazione ed una vera e propria educazione igienico sanitaria e sociale. Il Comune promuove, altresì, una generale politica di prevenzione sanitaria, anche attraverso le strutture della Unità sanitaria locale operanti nel territorio, quali: il consultorio familiare, l'equip pluridisciplinare, l'equipe di tutela dell'igiene mentale, nonché, anche attraverso le strutture della Provincia regionale operanti nel territorio. Il Comune assicura un efficiente funzionamento dell'asilo nido comunale. Attua, infine, una adeguata vigilanza nell'osservanza di tutte le norme di legge per il rispetto della sicurezza delle condizioni di lavoro.

B) Ambiente e sviluppo territoriale ed urbanistico

Il Comune di Racalmuto condivide il concetto di limite determinato dalla non rinnovabilità a breve termine delle risorse naturali fondamentali. Rifiuta, pertanto, l'obiettivo di sviluppo quantitativo illimitato, puntando al miglioramento della qualità della vita, alla distribuzione più equa delle risorse, al rigoroso rispetto dell'ambiente, anche attraverso la piantumazione di un albero nel territorio comunale per ogni bambino nato. Subordina lo sviluppo territoriale ed urbanistico alla

corretta valutazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche ed agrarie del territorio. Vigila con determinazione allo scopo di prevenire qualunque tipo di abuso, ambientale ed urbanistico. Promuove un programma di opere pubbliche limitato alle effettive e comprovate esigenze di sviluppo e di progresso civile e sociale.

C) Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, architettonico ed archivistico

Il Comune di Racalmuto promuove il censimento scientifico, il restauro, ove necessario, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio culturale (anche nelle sue espressioni di dialetto, costumi e tradizioni popolari), storico, artistico, archeologico, architettonico ed archivistico, garantendone il godimento da parte della collettività e utilizzandolo come riferimento per le proprie scelte di indirizzo turistico. Nell'ambito della propria programmazione culturale, il Comune dà particolare rilievo all'attività della "Fondazione Leonardo Sciascia", nonché all'attività della "Fondazione Teatro Regina Margherita", dell'Istituto mineralogico comunale, del Museo etno-antropologico, della Biblioteca comunale, dell'Associazione pro-loco, del Comitato festeggiamenti Maria SS. del Monte e ad altre associazioni ed istituzioni che operano nel territorio.

D) Sport e tempo libero

Il Comune di Racalmuto promuove l'attività sportiva e contribuisce alla formazione educativa e culturale dei giovani per un miglior impiego del tempo libero anche nel versante della prevenzione delle tossicodipendenze e delle devianze minorili, sostenendo enti, associazioni e società che, senza scopo di lucro, promuovano attività sportive, ricreative e culturali.

E) Servizi Sociali

Il Comune nel pieno rispetto delle leggi nazionali e regionali, promuove un programma integrato per l'attivazione nel territorio dei servizi socio-assistenziali, nel nobile intento di venire incontro alle esigenze delle categorie più deboli di cittadini quali: portatori di handicap, inabili, minori, anziani, emarginati, facendosi carico di un'azione adeguata di prevenzione e lotta alle tossicodipendenze.

F) Agricoltura e cooperazione

Il Comune promuove lo sviluppo agricolo del territorio, attraverso studi e ricerche sulle vocazioni delle colture e l'ammodernamento delle aziende agricole anche attraverso lo strumento cooperativistico e altre forme associative previste dalla legge.

G) Vivibilità

Il Comune persegue, per i propri cittadini, un ottimale livello di vivibilità, attraverso:

- a) la pulizia accurata di strade, piazze, periferie e la collocazione di cestini portarifiuti;
- b) la raccolta differenziata secondo le modalità previste dalla legge;
- c) la manutenzione accurata delle strade interne e della pubblica illuminazione;
- d) la realizzazione e la cura del verde pubblico in genere e della villa comunale;
- e) la realizzazione di impianti sportivi decentrati, fruibili anche da parte dei bambini, illuminati, per la loro utilizzazione notturna;
- f) la realizzazione di strutture sociali, culturali e ricreative.

H) Relazioni internazionali e solidarietà tra i popoli

Il Comune di Racalmuto, nel rispetto delle normative, sviluppa rapporti di gemellaggio con altre città di Stati esteri, in special modo del Canada, del Belgio, della Germania e degli Stati Uniti, dove vivono numerose comunità di racalmutesi emigrati. In tale ottica promuove forme di integrazione per emigrati assicurandone anche l'assistenza burocratica. Opera una costante iniziativa per la cooperazione fondata sulla libertà, sul rispetto e la pace dei popoli; promuove interventi atti a favorire l'apertura della comunità locale, verso persone di altre etnie e culture, favorendo l'accesso degli immigrati alla casa, al lavoro, all'integrazione sociale.

Art. 9

Associazioni di volontariato e cooperative

Nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8, il Comune promuove il responsabile coinvolgimento delle associazioni di volontariato, riconoscendone la funzione sociale; riconosce, altresì, la funzione sociale delle società cooperative e delle associazioni senza fini di lucro. Il Comune può stipulare con le associazioni di volontariato e con le cooperative e con le associazioni senza fini di lucro apposite convenzioni per la prestazione di servizi nell'ambito dei principi previsti dalle leggi generali e regionali.

Art. 10

Albo pretorio e bollettino di informazione

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità e trasparenza degli atti. A tale scopo il Comune ha un proprio "albo pretorio", cioè uno spazio all'interno del palazzo di città per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli atti e degli avvisi che per legge devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Il Comune, allo scopo di portare a conoscenza della cittadinanza i principali atti, programmi, azioni ed interventi adottati dal sindaco, dalla giunta comunale o dal consiglio comunale e per il coinvolgimento e la vigilanza della collettività sulle attività amministrative, pubblica un bollettino trimestrale. Il bollettino è distribuito gratuitamente a tutti gli uffici del Comune e a tutti i consiglieri comunali; viene inviato, per abbonamento, alle associazioni e ai cittadini che ne facciano richiesta, al prezzo di copertina più le spese postali; è in vendita presso le edicole del territorio ed una copia è disponibile per la libera consultazione presso la segreteria del Comune e presso la biblioteca comunale. L'attività amministrativa è altresì resa nota attraverso gli strumenti telematici

Art. 11

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone nel rispetto delle leggi che disciplinano la materia.

Capo II
LA FUNZIONE NORMATIVA
Art. 12
Lo statuto

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei consiglieri comunali o da parte di almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali, con firme autenticate nelle forme di legge, per proporre modificazioni dello statuto, in alcune parti o in toto, mediante un progetto redatto in articoli. La proposta di modifica deve essere portata all'esame del consiglio comunale entro 60 giorni dalla sua presentazione. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. La legge disciplina le modalità di adozione, pubblicità e approvazione dello schema di statuto.

Art. 13
I regolamenti

La potestà regolamentare è esercitata per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune; sono approvati dal consiglio comunale i regolamenti di propria competenza previsti dalla legge. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale che si vogliono disciplinare, appunto, con regolamento.

Nelle materie di competenza riservata dalle leggi nazionali e regionali sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. L'iniziativa dei regolamenti spetta al sindaco, alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero di almeno 500, con firme autenticate nelle forme di legge. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 14

***L'adeguamento dell'ordinamento
comunale alle norme sopravvenute***

Il Comune, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea, adegua ad esse lo statuto, i regolamenti e la propria attività amministrativa, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 15

Le ordinanze

Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari. Le ordinanze di cui al primo comma del presente articolo devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi nazionali e regionali ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalle norme. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste nel precedente comma secondo.

Art. 16

Gli atti amministrativi

Lo statuto disciplina l'attribuzione della competenza degli organi dell'ente per l'adozione degli atti amministrativi secondo il principio che le attività di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre quella di gestione agli organi burocratici. Con atti fondamentali saranno individuate dal consiglio comunale, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, le competenze degli organi dell'ente nell'ambito dei diversi procedimenti amministrativi. La competenza all'adozione del provvedimento finale del procedimento amministrativo comporta la competenza all'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione delle norme legislative e regolamentari che trovano applicazione nel procedimento stesso. Con i regolamenti, gli organigrammi, gli atti dei capisettore o responsabili dei servizi, sono determinate le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché, se del caso, dell'adozione del provvedimento finale. Gli atti di organizzazione sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni e pubblicizzati, adeguatamente, con le forme di volta in volta ritenute più idonee. Sono altresì pubblicate all'albo pretorio del Comune, con le stesse modalità previste dalla legge per le deliberazioni dell'ente, le determinazioni dei capisettore nonché quelle dei responsabili degli uffici e dei servizi. Le determinazioni dei capisettore, nelle materie di cui all'art. 15 della L.R. n. 44/91 e che comportano impegni di spesa, contestualmente alla pubblicazione sono trasmesse in copia, unitamente a copia delle deliberazioni della giunta comunale e delle determinazioni sindacali, a tutti i consiglieri comunali. Copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale, delle determinazioni del Sindaco e dei capisettore, è trasmessa, ogni due mesi, al domicilio dei consiglieri comunali e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 17

Il regolamento dei conflitti di competenza

I conflitti di competenza fra i funzionari capisettore o responsabili dei servizi, sono decisi dal segretario generale o dal direttore generale se nominato.

Capo III
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 18
L'informazione ai cittadini

Il Comune riconosce nella corretta informazione sulla propria attività amministrativa, uno degli elementi essenziali per la reale e democratica partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. L'informazione dell'amministrazione comunale ai cittadini deve essere esatta, inequivocabile, completa, tempestiva e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità. Al fine di garantire trasparenza alla propria azione amministrativa, il Comune rende pubblici:

- a) i dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, di natura ordinaria e straordinaria;
- b) i parametri assunti per il riparto delle risorse tra i diversi settori di intervento dell'amministrazione ed i dati relativi ai costi di gestione dei servizi, nonché i dati sul loro andamento e sul loro funzionalità;
- c) i dati relativi ai servizi offerti sul territorio dall'amministrazione ai cittadini ed alle attività produttive;
- d) i criteri e le modalità di affidamento e l'elenco degli appalti di opere pubbliche e di fornitura di beni e servizi, nonché, con riferimento a singoli contratti, i dati relativi all'identità degli aggiudicatari, ai tempi di esecuzione, ed ai costi comprese le perizie suppletive e di revisione prezzi;
- e) i criteri e le modalità di concessione di strutture, beni strumentali, contributi, servizi ad associazioni e/o ad organismi privati o pubblici;
- f) i criteri e le modalità di accesso al servizio ed alle prestazioni rese dal Comune;
- g) l'albo delle associazioni e/o degli organismi operanti nel territorio;
- h) il testo dei rilievi, delle raccomandazioni, delle proposte messe a punto dalle consulte di settore e le conseguenti determinazioni dell'amministrazione comunale o dei suoi organi;
- i) le richieste ed il relativo testo di consultazione popolari, interrogazioni, istanze, petizioni, progetti di deliberazioni e referendum consultivi, presentati all'amministrazione o ai suoi organi e l'esito delle stesse;
- l) gli oggetti di tutte le deliberazioni adottate dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio o da altri enti dipendenti dal Comune;
- m) i bandi di concorso per l'assunzione del personale dipendente con tutte le indicazioni utili e, ad espletamento avvenuto, le relative graduatorie e nomine dei vincitori;
- n) l'elenco degli incarichi pubblici ricoperti dai consiglieri comunali e dagli amministratori presso enti, con l'indicazione della natura dell'incarico, della sua durata e l'eventuale compenso;
- o) l'elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti;
- p) gli atti predisposti dall'ufficio del difensore civico.

Il Comune per rendere pubblici i suddetti atti utilizzerà il bollettino di informazione ed altri mezzi ritenuti idonei; in aggiunta, dovrà prevedere altre forme di pubblicità, quali la stipula di apposite convenzioni con radio-Tv e giornali locali.

Art. 19
La partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce e promuove la effettiva partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, per la migliore tutela degli interessi collettivi, per la salvaguardia delle proprie situazioni giuridiche e per

assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, delle organizzazioni sociali e culturali, nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione dei propri programmi gestionali.

A tal fine esso favorisce:

- a) il collegamento dei propri organi con gli organismi a vari livelli presenti nel territorio;
- b) le consulte di settore;
- c) le assemblee cittadine e le consultazioni popolari;
- d) l'iniziativa popolare.

Il Comune riconosce e garantisce il diritto di udienza a tutti i livelli, quale diritto fondamentale di partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'ente. Tale diritto viene assicurato a tutti i singoli cittadini ed agli enti, organismi ed associazioni che operano nel Comune. I diritti connessi all'iniziativa popolare ed ai suoi referendum consultivi si applicano oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, anche ai cittadini dell'Unione Europea ed ai cittadini extracomunitari residenti nel comune che esercitano nel territorio comunale la loro attività lavorativa da almeno 3 anni.

Art. 20

Promozione e valorizzazione Delle forme di aggregazione sociale

Il Comune promuove, valorizza ed incentiva tutte le forme di aggregazione sociale, con particolare riguardo a quelle portatrici di interessi e valori collettivi e diffusi, nonché le associazioni di volontariato e ne favorisce le forme di partecipazione e consultazione alle attività dell'ente. Il Comune istituisce un apposito albo comunale delle associazioni e degli organismi sociali, culturali, sportivi e ricreativi, diviso in settori di intervento. L'iscrizione avviene su istanza dell'organismo interessato. L'albo è di volta in volta aggiornato. L'iscrizione all'albo è presupposto di legittimazione per la rappresentanza di interessi diffusi nel procedimento e nei ricorsi amministrativi. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni e degli organismi sociali, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali degli stessi, entro 15 giorni dalla richiesta ai soggetti interessati (5 giorni nei casi di urgenza). Alle associazioni e agli organismi di partecipazione sociale iscritti all'albo comunale, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e delle norme contenute nel regolamento comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici. Il Comune adotta il regolamento di partecipazione nel quale definire, dettagliatamente, le forme e le modalità del rapporto con le associazioni e le aggregazioni sociali.

Art. 21

Le consulte di settore

Le consulte di settore concretizzano la rappresentanza di tutti gli organismi (associazioni e gruppi) e di tutte le persone singole che, a livello locale, dimostrano di avere conoscenza, competenza e continuità di lavoro in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche. Le consulte di settore sono istituite con deliberazione del consiglio comunale. Le consulte sono costituite dal sindaco o assessore delegato e da un numero di componenti compreso tra un minimo di 4 ed un massimo di 10, secondo i vari settori. I componenti della consulta sono nominati dal sindaco e devono essere inseriti i presidenti o loro delegati delle associazioni, enti od organismi

maggiormente rappresentativi operanti nel settore. Nella prima seduta le consulte eleggono, a maggioranza, al loro interno, il presidente ed il segretario. Il presidente convoca la consulta di norma ogni 3 mesi e tutte le volte che lo ritiene necessario. La consulta può essere convocata anche su richiesta del sindaco, della giunta o del consiglio comunale. Delle riunioni della consulta va redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario. Per la validità delle sedute delle consulte, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Assessori e consiglieri comunali possono intervenire alle sedute senza diritto di voto.

Alle consulte di settore sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:

- a) rilascio di pareri consultivi richiesti da organi dell'amministrazione comunale;
- b) emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte relativamente alle attività, ai servizi ed agli atti del Comune; rilievi, raccomandazioni e proposte sono attivati per iniziativa autonoma delle consulte;
- c) verifica e controllo della coerenza e rispondenza tra il piano di programmazione adottato dall'amministrazione comunale e l'attività concretamente svolta; tali funzioni sono attivate per iniziativa autonoma o a seguito di richiesta specifica degli organi dell'amministrazione comunale.

I pareri richiesti alle consulte da parte di organi dell'amministrazione comunale devono essere formulati e rimessi per iscritto a quest'ultima entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, la richiesta può prevedere una risposta in tempi più ristretti, fino ad un massimo di 5 giorni. Trascorso il termine previsto, l'organo che ha richiesto il parere sarà legittimato ad operare, anche prescindendone.

La richiesta del parere delle consulte da parte degli organi dell'amministrazione ha carattere obbligatorio nei seguenti casi:

- a) predisposizione ed emanazione di regolamenti comunali relativi ad attività e funzionamento dei servizi che rientrano nei settori di competenza delle singole consulte;
- b) predisposizione del bilancio preventivo annuale e del piano pluriennale degli investimenti;
- c) deliberazione di singoli investimenti finanziari eccedenti la somma di L. 50.000.000 per settori in cui abbiano competenza le singole consulte;
- d) impiego di contributi destinati all'attività di associazioni o gruppi che operano nei settori di competenza delle singole consulte;
- e) convenzioni per la gestione di impianti e servizi connessi ad attività di competenza di singole consulte;
- f) deliberazioni concernenti tariffe, orari e uso di servizi di pubblica utilità, connessi ad attività di interesse di singole consulte.

I pareri, le proposte, le raccomandazioni e i rilievi provenienti dalle consulte, nonché i verbali delle loro assemblee devono essere tempestivamente trasmessi al sindaco per il successivo inoltro agli organi dell'amministrazione comunale competenti, i quali hanno l'obbligo di comunicare alle consulte le determinazioni conseguentemente adottate, non oltre 10 giorni dopo la loro adozione. Pareri, raccomandazioni, proposte e rilievi provenienti dalle consulte e rispettive deliberazioni adottate dal Comune devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale del Comune. Le consulte possono accedere agli atti dell'amministrazione comunale, con le stesse modalità con cui ciò è consentito ai consiglieri comunali. E' fatto obbligo a ciascuna consulta di convocare periodicamente (almeno una volta l'anno) l'assemblea delle associazioni, enti od organismi iscritti all'albo comunale nel settore di competenza. Più consulte possono autonomamente decidere di convocarsi in seduta comune per discutere e deliberare su argomenti e problemi di comune interesse.

Art. 22

Le riunioni e le assemblee

Tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali sono titolari del diritto di promuovere assemblee e riunioni in piena libertà ed autonomia, per lo svolgimento in forma democratica delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative secondo il dettato costituzionale. L'amministrazione comunale facilita l'esercizio di tale attività mettendo a disposizione di cittadini, dei gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nella costituzione della Repubblica, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo compatibilmente con le disponibilità proprie dell'ente. Apposito regolamento dovrà precisare le condizioni e le modalità d'uso e l'eventuale corrispettivo. L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, lavoratori, studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati, commissioni e consulte;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Il consiglio comunale dovrà riunirsi entro i successivi 30 giorni dalla data dell'assemblea per discutere le relative risultanze, dandone tempestiva pubblicità.

Art. 23

L'atto formale di richiamo

Le assemblee cittadine richieste da almeno 200 elettori con firme autenticate dal segretario comunale o suo delegato, possono approvare un atto formale di richiamo nei confronti del sindaco, di un assessore, della giunta comunale, del consiglio comunale per atti compiuti o per inerzia, dopo un approfondito dibattito ed udite le controdeduzioni degli interessati o del legale rappresentante quando si tratta di organi collegiali. L'atto formale di richiamo deve essere portato a conoscenza della cittadinanza, a cura del Comune, con pubblici manifesti, qualora venga richiesto dall'assemblea stessa per iscritto ed a firma di almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali. Per l'attuazione del presente articolo verrà adottato apposito regolamento.

Art. 24

Le consultazioni

L'amministrazione prevede e promuove forme di consultazione temporanea e permanente sulle materie di propria competenza. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Comune, che ne fa esplicita menzione nelle susseguenti deliberazioni, nonché comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla consultazione. Possono essere indette consultazioni di giovani non ancora elettori su materie e problematiche che li riguardano. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese. Il Comune adotterà il regolamento per le consultazioni.

Art. 25

Le istanze, le petizioni, le proposte

I cittadini del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al consiglio comunale, alla giunta comunale od al sindaco per quanto riguarda le materie di loro competenza con espresso riferimento ai problemi di rilevanza locale nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Le istanze, le petizioni e le proposte sono esaminate dal consiglio comunale, dalla

giunta comunale o dal sindaco, a seconda della competenza, che provvedono a deliberare nel merito entro 30 giorni. Qualora la materia dell'istanza, della petizione o della proposta non sia di competenza del sindaco, del consiglio comunale o della giunta comunale, questa provvede ad inoltrarla entro 30 giorni, con motivata decisione, all'organo competente, che provvederà entro i susseguenti 30 giorni. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze potranno essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte, anche di deliberazione di giunta, di consiglio o del sindaco da non meno di 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. In tutti i casi la richiesta dà diritto sempre ad una risposta. Una copia delle istanze, delle petizioni e delle proposte va presentata allo «sportello per la tutela dei diritti del cittadino», di cui al successivo art. 39. Le richieste e le relative risposte vengono pubblicate sul primo numero utile del bollettino. Il Comune adotterà, comunque, il regolamento per le istanze, le petizioni proposte.

Art. 26

Il diritto di accesso agli atti

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal regolamento sul diritto ai documenti amministrativi, adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Il diritto di accesso si esercita mediante visione e/o estrazione di copia degli atti e documenti. Le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti, i tempi entro i quali ciò deve avvenire e gli eventuali costi sono determinati dal regolamento. Copia delle deliberazioni del consiglio, della giunta comunale e del sindaco nonché copia delle leggi, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti saranno a libera visione dei cittadini. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo o altro emolumento. Il regolamento individua gli atti formati o ricevuti, sottratti al diritto di accesso o per i quali può esserne previsto il differimento. Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione gli atti la cui riservatezza sia prevista da speciali disposizioni di legge o regolamenti.

Art. 27

La partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo

La tutela del diritto di partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi concernenti l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 28

L'avvio del procedimento amministrativo

L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbono intervenire e a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire o eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi

a carattere generale, di pianificazione di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 29

La comunicazione di avvio del procedimento

La comunicazione è inviata dal responsabile del procedimento contestualmente all'avvio del medesimo. La comunicazione deve indicare:

- a) l'oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto dell'atto;
- b) l'ufficio, il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti con orari di apertura al pubblico;
- d) il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare.

Gli uffici, i responsabili, i termini per l'emanazione del provvedimento finale dei singoli procedimenti sono individuati dal regolamento adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 30

Il diritto di intervento nel procedimento

Ogni soggetto portatore di interessi pubblici e privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o consulte cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 31

Il diritto degli interessati agli atti amministrativi

I soggetti che ricevono comunicazione di avviso di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo precedente hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, purché attinenti al procedimento;
- c) di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

Dell'audizione di cui sub c), che deve tenersi entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dall'interessato. Contro gli atti di diniego o comportamenti comunque ostativi di funzionari responsabili, del segretario comunale, degli amministratori che limitano l'accesso o la partecipazione agli atti e/o al procedimento, l'interessato può adire, con ricorso d'urgenza, il collegio di garanzia di cui al successivo art. 40 per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Il collegio pronuncia entro 20 giorni il proprio parere di legittimità e lo trasmette al sindaco che provvede in senso conforme, salvo che per gravi motivi non ritenga di reiterare il diniego, nel qual caso è obbligato ad investire il consiglio comunale alla prima seduta utile.

Art. 32

Le motivazioni dei provvedimenti

Il responsabile o l'organo che emette l'atto, deve obbligatoriamente esplicitare le motivazioni nelle

premesse dell'atto. A tale scopo, in caso di presentazione di memorie scritte, documenti o audizioni, deve essere dichiarata la loro esistenza, i motivi degli stessi, nonché il loro rigetto o accoglimento.

Art. 33 ***I referendum***

Sono ammessi referendum consultivi sulle materie di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le materie per le quali la legge ne inibisce lo svolgimento, nonché quelle relative ai diritti delle minoranze etniche e religiose. In particolare non possono essere soggetti a referendum:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento dei lavori del consiglio;
- c) il bilancio comunale ed il conto consuntivo;
- d) atti attinenti a materia tributaria;
- e) materie aventi ed oggetto la tutela dei diritti delle minoranze;
- f) atti relativi all'organizzazione dei servizi e degli uffici;
- g) materie relative al personale dipendente;
- h) materie nelle quali siano già stati assunti impegni finanziari o contrattuali con terzi;
- i) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

I quesiti referendari il cui oggetto comporti nuove spese o minori entrate per il Comune, devono indicare il costo presunto e le modalità delle relative coperture. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa di almeno 700 iscritti nelle liste elettorali del Comune o della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La richiesta deve contenere il quesito o i quesiti (massimo 5) che si intendano sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti e del loro riconoscimento. Il regolamento ne determina la forma, nonché le modalità di sottoscrizione e di presentazione. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il collegio di garanzia decide sull'ammissibilità del referendum con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. L'amministrazione comunale è tenuta ad effettuare la massima informazione sulle materie oggetto della consultazione. Nell'arco di 1 anno è consentita una sola consultazione referendaria.

Art. 34 ***La disciplina dei referendum***

Il provvedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nel presente articolo. Il referendum è valido se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il consiglio comunale alla discussione dei risultati. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Art. 35 ***L'azione popolare e l'azione sostitutiva***

Ciascun elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle

giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente entro i termini di legge. A tal fine, è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decide di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistono elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 36

Funzioni, nomina, durata in carica
ABROGATO

Art. 37

Revoca, ineleggibilità, decadenza
ABROGATO

Art. 38

Mezzi, prerogative, indennità di funzione
ABROGATO

Art. 39

Rapporti con il consiglio comunale
ABROGATO

Art. 40

Lo sportello per la tutela dei diritti del cittadino

Per assicurare anche al singolo cittadino concrete opportunità di consultazione, controllo e partecipazione all'attività della pubblica amministrazione, è istituito presso l'ufficio del difensore civico lo "sportello per la tutela dei diritti del cittadino", gestito dal Comune in collaborazione con la consulta degli utenti e convenzionato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'accoglienza degli obiettori di coscienza. Lo sportello ha una dotazione organica propria di impiegati comunali addetti ai servizi interni. Lo sportello raccoglie interrogazioni, istanze, richieste, proposte dirette al difensore civico, che le riceve suo tramite. Lo sportello fornisce servizio di informazione, assistenza e consulenza al cittadino-utente per tutti i problemi riconducibili ai rapporti con l'amministrazione locale. Contribuisce inoltre alla redazione del bollettino ufficiale del Comune. Lo sportello è dotato di funzioni, strumenti e personale qualificato tali da consentire, su richiesta dei cittadini singoli o associati, il controllo dello stato dell'esito dei provvedimenti amministrativi del Comune, provvedendo alla loro eventuale pubblicazione ai sensi della legge regionale n. 10/91, secondo apposito regolamento.

Art. 41

Il collegio di garanzia

Il Comune istituisce il collegio di garanzia, quale organismo di verifica referendaria, di conciliazione e di giustizia. Esso è presieduto dal difensore civico e ne fanno parte quattro componenti eletti dal consiglio comunale con voto limitato a uno, scelti tra magistrati, professori di università o di scuole di istruzione di 2° grado di discipline giuridiche o sociali, avvocati, dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione muniti di laurea in discipline giuridiche o sociali, tutti con almeno 10 anni di attività o professione o anche a riposo. Per i requisiti di nomina, giuramento, durata in carica, revoca, ineleggibilità, decadenza valgono le stesse norme del difensore civico. L'indennità di funzione è fissata nella misura del 50% di quella corrisposta al difensore civico. Il collegio di garanzia:

- a) dichiara l'ammissibilità dei referendum consultivi;
- b) svolge le funzioni di conciliazione e promuove la formazione degli accordi di cui all'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, quando ne sia investito su istanza dell'interessato cui

aderisce l'amministrazione, nelle forme disciplinate da apposito regolamento;

c) svolge l'istruttoria ed esprime parere per la decisione nei ricorsi amministrativi rivolti al sindaco.

Capo V
GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 42
Gli organi del Comune

Sono organi del Comune: il Presidente del Consiglio ed il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

Art. 43
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. Il consiglio, costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 44
Competenze ed attribuzioni

Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e nelle norme regolamentari. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la provenienza e la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere. Il funzionamento del consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità della convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'Ente.

Art. 45
Le funzioni di indirizzo

Il consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti quali risoluzioni od ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente ai quali può essere attribuito con espressa dichiarazione, il valore di direttiva alla quale l'attività degli organi e degli uffici dell'ente dovrà conformarsi. L'attività di indirizzo si estrinseca, inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali, costituiti da regolamenti ovvero di atti di programmazione, contenenti l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione, delle previsioni da osservare, ed individuanti gli elementi la cui variazione richieda nuovamente l'attivazione della competenza del consiglio comunale. Nell'esercizio della funzione di indirizzo il consiglio esamina i rilievi e le proposte del collegio dei revisori tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ente. Le risultanze di tale esame possono assumere la forma di risoluzioni o ordini del giorno, con valore di direttiva.

Art. 46

Le funzioni di controllo

Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta della giunta o di almeno 1/5 dei consiglieri, il collegio dei revisori può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione del bilancio o di singole poste o servizi. Il regolamento determina le modalità di esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti da atti fondamentali. Il consiglio comunale esplica, inoltre, la propria attività di controllo anche con le interrogazioni, le interpellanze, le indagini conoscitive, le quali ultime possono comportare anche l'audizione di componenti gli organi di governo del Comune, del segretario comunale, dei capisettori e dei funzionari responsabili dei servizi. Il consiglio può procedere ad inchieste nominando, con apposita deliberazione, una commissione speciale. Il regolamento stabilisce la composizione e disciplina il funzionamento delle commissioni d'inchiesta.

Art. 47

Convocazioni del consiglio comunale

Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio, mediante avviso contenente l'elenco degli affari da trattare, da notificarsi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Gli elenchi degli affari da trattarsi, in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, debbono essere comunicati ai consiglieri con avvisi da notificarsi almeno 3 giorni prima. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima. Nei casi di urgenza, la notifica dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti e il deposito degli atti può aver luogo anche 24 ore prima; la sussistenza dei motivi di urgenza è approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti. L'avviso di convocazione del consiglio comunale è pubblicato all'albo pretorio e portato a conoscenza dei cittadini attraverso pubblici manifesti.

Art. 48

Le commissioni

Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. Il regolamento ne determina il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale e ne disciplina il funzionamento assicurando comunque la partecipazione di ciascun gruppo consiliare ai lavori di ciascuna commissione. Il regolamento disciplina altresì la possibilità, per le commissioni, di avvalersi, di apporti esterni al consiglio, anche in relazione alla spesa eventualmente necessaria.

Il regolamento disciplina altresì:

- 1) la costituzione ed il funzionamento di commissioni temporanee o speciali che possono essere istituite per particolari esigenze o su specifiche materie;
- 2) la costituzione di consulte con presenza di membri esterni al consiglio, per l'esercizio di funzioni consultive su materie determinate riguardanti l'ambiente, il problema dei giovani, delle donne;
- 3) l'effettuazione da parte delle commissioni di indagini conoscitive al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati e, previa autorizzazione del sindaco sentiti i funzionari responsabili dei servizi, degli uffici dell'ente;
- 4) il quorum funzionale delle commissioni, le forme di pubblicità dei lavori, la pubblicità delle

sedute e le eccezioni a tale principio, le modalità di voto.

Art. 49
I consiglieri

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità racalmutese ed esercitano la loro funzione nell'esclusivo interesse di quest'ultima, senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. L'elezione, l'entrata in carica e la cessazione dello status di consigliere per cause non volontarie sono disciplinate dalla legge. Il regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza per assenza ingiustificata ai lavori del consiglio. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consiglio sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Nella stessa seduta il consiglio provvede alla surrogazione del consigliere dimissionario. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso. Il regolamento disciplina il potere di iniziativa dei singoli consiglieri, l'esercizio di tale potere anche in relazione alle necessità di assistenza da parte degli uffici dell'ente (ad esempio stabilendo la necessità di autorizzazione preventiva del sindaco, sentiti i funzionari responsabili dei servizi), l'accesso alle informazioni ed alla documentazione (che potrebbe non essere soggetto ad autorizzazione preventiva, ma solo a concordo con i funzionari e i responsabili dei servizi). Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; in mancanza di tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune.

Art. 50
Diritti e doveri dei consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento. I consiglieri comunali hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente statuto s'intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare all'inizio e alla fine del mandato i redditi con la specifica indicazione dei beni mobili e immobili posseduti. Ogni consigliere deve altresì dichiarare l'appartenenza a qualunque società comprese quelle massoniche.

Art. 51
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale fra i componenti il collegio o fra i presenti e, in caso di parità, il più anziano di età. Il consigliere anziano esercita le funzioni di presidenza del consiglio comunale, nella prima seduta dopo le elezioni per la convalida degli eletti e per l'elezione del presidente.

Art. 52

La presidenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale è presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente ed in caso di assenza o di impedimento di questo, dal consigliere anziano. Le modalità di elezione del Presidente e del vicepresidente del consiglio sono disciplinate dalla legge. Il regolamento disciplina l'esercizio, da parte del presidente dell'assemblea, dei poteri di direzione e di polizia delle adunanze. Il presidente del consiglio ha diritto ad una sede nel palazzo municipale con adeguato personale e mezzi tecnici. Su richiesta del presidente del consiglio, il sindaco e la giunta adottano i provvedimenti di spesa necessari per consentirgli l'esercizio delle funzioni istituzionali. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, per appello nominale, col voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, in caso di dimissioni o per perdita della qualità di consigliere comunale, nonché per revoca consiliare. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri e deve contenere il nominativo del nuovo Presidente del Consiglio. La mozione viene messa in discussione non prima di 5 e non oltre 10 giorni dalla presentazione presso la segreteria comunale. L'approvazione della mozione comporta la cessazione immediata dalla carica del Presidente del Consiglio e la proclamazione del nuovo Presidente. La deliberazione di cui al comma precedente è immediatamente esecutiva, Il presidente cessa altresì dalla carica per dimissioni le quali vengono presentate al Consiglio mediante deposito presso la segreteria comunale ovvero a seguito di verbalizzazione nel corso di seduta consiliare. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto, Il Presidente cessa anche dalla carica per perdita della qualità di consigliere comunale. In caso di ripetute e persistenti violazioni di legge o di disposizioni statutarie, su proposta della giunta comunale o di 1/3 dei consiglieri assegnati, il Consiglio può revocare il Presidente con apposito atto adottato a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analogamente si procede per la mozione di sfiducia al Vice presidente del Consiglio comunale.

Art. 53

I gruppi consiliari

I consiglieri si riuniscono, per l'organizzazione dei lavori del consiglio, in gruppi consiliari presieduti da un capogruppo. Il regolamento ne disciplina le modalità di costituzione. L'amministrazione comunale deve mettere a disposizione, nel palazzo municipale, almeno una sede per tutti i gruppi regolarmente costituiti, dotandola di adeguati mezzi tecnico-operativi (personale, suppellettili, carta intestata e quanto altro necessario per adempiere le funzioni di consigliere comunale). E' istituita la conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del consiglio comunale e composta dai capigruppo o da loro rappresentanti. Il regolamento disciplina le funzioni, i poteri e le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo.

Art. 54

Le sedute consiliari

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo che il medesimo non deliberi di riunirsi in seduta segreta, per motivi di ordine pubblico o di tutela della riservatezza di persone fisiche o giuridiche o enti. Delle sedute consiliari va redatto il verbale a cura del segretario generale, il quale per l'esercizio di tale funzione può avvalersi dell'ausilio di funzionari da esso designati.

Art. 55

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

E' istituito il consiglio comunale dei ragazzi. Esso promuove la partecipazione dei bambini aventi età inferiore a 12 anni e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali. Con apposito regolamento il Consiglio comunale ne detta le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché l'elezione del sindaco dei ragazzi.

Art. 56

La giunta comunale

La giunta è l'organo di Governo del Comune. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 57

Nomina della giunta

Il Sindaco eletto nomina la giunta con proprio provvedimento, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco.

Art. 58

La composizione

La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di 7 assessori. Le dimissioni degli assessori sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al 2° grado del sindaco e dei consiglieri comunali.

Art. 59

Le competenze

La giunta è un organo di collaborazione del Sindaco cui compete l'adozione degli atti di amministrazione espressamente previsti dalla legge.

In particolare la giunta adotta provvedimenti nelle seguenti materie:

- a) regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità di criteri generali stabiliti dal consiglio o dallo Stato;
- b) modifica dell'indennità di carica dei suoi componenti;
- c) approvazione programma triennale del fabbisogno di personale e piano annuale delle assunzioni;
- d) approvazione schema di bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica;
- e) delibera sulle materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991. n. 44 che non siano di competenza del consiglio;
- f) delibera la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f) della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito con l'articolo 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 60

Il funzionamento

La giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale. Le adunanze della giunta sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che norme speciali non dispongano altrimenti. La giunta è convocata dal sindaco, che la presiede. La giunta può richiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei funzionari dell'ente e dei consulenti dell'amministrazione. La convocazione della giunta avviene, di norma, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare da notificarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza presso la dimora o il domicilio eletto dei singoli assessori. In casi eccezionali ed urgenti è possibile la convocazione mediante avviso orale o telefonico.

Art. 61

Gli assessori

La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; in mancanza di tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. I componenti della giunta devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale nell'ambito dei settori di attività specificatamente definiti dalla delega predetta. Gli assessori sono personalmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate. L'assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle sedute della giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità precedentemente stabilite. Partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di replica, ma senza diritto di voto.

Art. 62

Il sindaco

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il Sindaco, espressione diretta dell'investitura popolare è responsabile dell'azione politico-amministrativa ed impronta la propria attività in conformità ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Il Sindaco esercita altresì le funzioni di ufficiale di governo che la legge gli attribuisce.

Art. 63

Competenze del sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende all'attività ed alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai capisettore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali

e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive. Quale capo dell'amministrazione comunale emana ordinanze e determinazioni nelle materie di sua competenza. Quale ufficiale di governo adotta ordinanze con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità o la salute dei cittadini o per motivi di sicurezza pubblica o di sanità.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono dal momento della cessazione del suo mandato. Con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico. Il Sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
4. Il Sindaco è inoltre competente, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
5. In particolare il Sindaco:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) nomina, convoca e presiede la Giunta;
 - c) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori,
 - d) convoca i comizi per i referendum comunali,
 - e) adotta le ordinanze con tingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto della legge, dei regolamenti e dello Statuto,
 - h) è competente altresì per tutti gli atti di amministrazione che non sono espressamente riservati alla competenza della giunta o del consiglio.
6. Il Sindaco può delegare le proprie funzioni agli assessori. L'eventuale conferimento delle deleghe deve essere comunicato al Consiglio comunale. Ha facoltà di sospendere o ritirare specifici atti di singoli assessori al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politico-amministrativi. Può altresì sospendere agli atti del Direttore generale aventi natura di indirizzo amministrativo.
7. Il Sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse.
8. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
9. Il Sindaco è tenuto a presentare al Consiglio comunale le relazioni previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari. In particolare, ogni sei mesi, è tenuto a presentare al

Consiglio una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti ritenuti di particolare rilevanza, al fine di consentire al Consiglio stesso di esprimere, in seduta pubblica, le proprie valutazioni.

10. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. Gli amministratori devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al IV grado.

Art. 64

***Durata e limite del mandato – Mozione di sfiducia
Dimissioni e cessazione della carica***

La durata del mandato del Sindaco ed i suoi limiti, le modalità per la consultazione elettorale sulla sua rimozione, i casi di dimissione o cessazione della carica sono disciplinati dalla legge.

Art. 65

Il vicesindaco

Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione l'assessore più anziano di età. Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 66

***Pubblicità delle spese per la propaganda
elettorale e della situazione patrimoniale degli
amministratori***

I candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale sono tenuti a dichiarare se intendono personalmente sostenere spese o assumere obbligazioni per la propaganda elettorale ovvero avvalersi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di cui fanno parte. La dichiarazione con l'indicazione dell'entità, anche presuntiva, delle spese o delle obbligazioni eventuali, è depositata nella segreteria comunale entro il 20° giorno precedente la data delle consultazioni ed è affissa all'albo pretorio contestualmente ai manifesti recanti le candidature. I consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori entro 3 mesi, decorrenti rispettivamente dalla proclamazione e dalla nomina, depositano nella segreteria comunale una dichiarazione consuntiva concernente le spese e le obbligazioni previste al comma precedente ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di cui fanno parte. Alla dichiarazione sono allegati le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio comunale. I soggetti di cui al precedente comma 2° sono altresì obbligati a presentare le dichiarazioni previste dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, concernenti la situazione patrimoniale dell'esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società proprie, del coniuge non separato e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono. Decorso i termini previsti dallo statuto e dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni il sindaco diffida gli inadempienti assegnando il termine di 30 giorni per provvedervi con espressa comminatoria di

decadenza nell'ipotesi di persistente inadempienza. Della decadenza dei consiglieri comunali viene data notizia al presidente del consiglio comunale. Su segnalazione del segretario comunale, la diffida al sindaco è effettuata dall'Assessore regionale per gli enti locali.

Capo VI
**L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E IL PERSONALE**

Art. 67
Principi generali

L'amministrazione del Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione dei settori, degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

In particolare, l'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- e) perseguimento del costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione di gestione della struttura interna.

Art. 68
La struttura

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento è articolata in 5 settori:

- settore 1°: amministrativo, affari generali;
- settore 2°: finanziario. programmazione e tributi, CED;
- settore 3°: urbanistica, pianificazione territoriale, lavori pubblici e servizi tecnici esterni;
- settore 4°: servizi sociali e culturali;
- settore 5° polizia municipale.

Nell'ambito dei settori operano i vari servizi ed uffici che sono subordinati al settore, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 69
Il personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione giuridica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite: è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

La gerarchia tra i dipendenti comunali è determinata dalla qualifica funzionale posseduta nell'ambito dell'area di attività e degli incarichi conferiti.

Art. 70

Il segretario comunale

Il Comune ha un segretario generale titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed iscritto all'albo. Il segretario dipendente funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca sono disciplinate dalla legge. Al segretario sono attribuite le funzioni stabilite dalla legge ed in particolare:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della giunta curandone la verbalizzazione anche a mezzo di un dipendente comunale di sua fiducia;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal Sindaco in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Al segretario possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale.

Art. 71

Il vicesegretario

Il vicesegretario comunale coadiuva il segretario comunale, ne esercita le funzioni vicarie sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento per motivi di fatto e di diritto.

Art. 72

I capisettori

I capisettore organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento organico. Esercitano con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento degli uffici e dei servizi dei quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico. E' attribuita ai capisettore l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro

dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.. I dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dell'area amministrativa o tecnico contabile sono delegati alla stipula dei contratti in qualità di rappresentanti dell'ente. I capisettore nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, ricerche, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi, predispongono proposte di atti deliberativi esprimendo sugli stessi il parere in ordine alla regolarità tecnica, contabile e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna del settore di cui sono responsabili assicurando la migliore utilizzazione e più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Con propri ordini di servizio assegnano al personale del settore compiti e funzioni, propongono al segretario comunale le missioni da effettuare da parte dei dipendenti, autorizzano i permessi degli stessi.

Art. 73

La conferenza dei capisettore

Allo scopo di coordinare l'attività di direzione dei settori è istituita la conferenza dei capisettore. La conferenza studia e dispone le semplificazioni procedurali a tutti i livelli e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione nell'organizzazione del lavoro. Essa è convocata dal segretario comunale, che la presiede, ogni qualvolta questi ne ravvisa la necessità, o su richiesta del sindaco, ma comunque almeno una volta l'anno. Ai lavori della conferenza possono partecipare il sindaco e/o gli assessori.

Art. 74

Le collaborazioni professionali esterne

Il Comune per il conseguimento di obiettivi determinati, ampiamente giustificati con circostanziate motivazioni e con convenzioni a termine, può valersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nel rispetto delle norme previste dalla legge. Il provvedimento di incarico definisce la durata – limitata al tempo strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo – il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

Capo VII
I SERVIZI COMUNALI

Art. 75

I principi generali e le forme di gestione

Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai servizi pubblici locali si applica il capo terzo del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e cartacei servizi. Ferme restando le disposizioni previste dalla legge per i singoli settori, i servizi pubblici del comune di Racalmuto, privi di rilevanza economica, sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- b) a mezzo di azienda speciale, anche consortili, anche la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- d) società per azioni a partecipazione minoritaria anche in deroga a disposizioni di legge speciale, per l'esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza economica e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti;
- e) in affidamento diretto ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune nel caso di servizi culturali e del tempo libero;
- f) in economia, quanto per modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale anche consortile o una società di capitali. Con apposito regolamento il Consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi;
- g) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora ciò si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare secondo le modalità previste dalla legge;
- h) i servizi culturali e del tempo libero possono altresì essere affidati, in forma diretta, anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'ente.

I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 76

Le istituzioni

Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali, ivi compresi quelli educativi, sportivi, turistici e culturali, senza rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di

vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto, a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, nonché a forme di collaborazione, raccordo o convenzione con associazioni di volontariato e cooperative sociali o culturali. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 77

Il consiglio di amministrazione

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione nel settore nel quale l'azienda opera. Tale carica è incompatibile con lo status di consigliere comunale. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, l'eventuale indennità di carica. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 78

Il presidente

Il presidente eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti di quest'ultimo.

Art. 79

Il direttore

Il direttore delle istituzioni è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 80

La nomina e, la revoca

Il periodo di durata in carica degli amministratori e del direttore non può superare quello dell'organo che li ha nominato. Gli amministratori ed il direttore sono impegnati ad informare la propria attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio dei bilanci da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. La revoca del direttore e degli amministratori è disposta dal sindaco con provvedimento motivato da comunicare, entro giorni 15 dalla sua adozione, al consiglio comunale. Per assicurare la massima trasparenza il presidente, i consiglieri ed il direttore delle aziende e delle istituzioni, devono comunicare all'inizio ed alla fine dei loro mandati i redditi con la specifica indicazione dei beni mobili ed immobili posseduti.

Art. 81

Le aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica può costituire una o più aziende speciali. L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale. La nomina e la

revoca dei componenti il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Presidente. Non possono essere nominati amministratori dell'azienda coloro che rivestono la carica di assessore o consigliere comunale, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco.

Capo VIII
GLI ENTI COMUNALI

Art. 82

Gli enti comunali

Il Comune promuove ed organizza l'attività culturale, artistica e teatrale attraverso gli enti comunali:

- Fondazione Leonardo Sciascia;
- Fondazione teatro Regina Margherita;
- Museo etnoantropologico;
- Istituto mineralogico comunale;
- Istituto archivistico comunale;
- Comitato festeggiamenti Maria SS. Del Monte;
- Centro di documentazione sulle comunità racalmutesi all'estero. Museo dell'emigrazione;
- Biblioteca Comunale.

Art. 83

La fondazione Leonardo Sciascia

La fondazione Leonardo Sciascia riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Regione dell'11 dicembre 1991, n. 82, rappresenta la più alta, nobile e scientifica istituzione culturale della città. Essa è organizzata e gestita secondo le indicazioni dello scrittore Leonardo Sciascia contenute nella lettera di intenti del 6 settembre 1989, con le finalità sancite nelle delibere di consiglio comunale n. 156 del 20 dicembre 1989 e n. 213 del 9 ottobre 1990, trasferite nell'atto costitutivo notar Maria Armando del 15 novembre 1990, sottoscritto dal sindaco pro-tempore su mandato del consiglio comunale. Il Comune è impegnato a sostenere la fondazione con ogni mezzo: finanziario, strutturale, di supporto, di collaborazione, secondo le richieste ed i programmi del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico e di vigilanza, compatibilmente con le norme di legge e con le effettive disponibilità dell'ente.

Art. 84

La fondazione teatro Regina Margherita

La Fondazione teatro Regina Margherita ha affidata la gestione del teatro comunale "Regina Margherita" secondo lo statuto adottato dal consiglio comunale e che contiene le norme di funzionamento, di gestione, di nomina e revoca degli amministratori e del direttore artistico, l'assunzione del personale di controllo, di informazione sull'attività e quant'altro necessario. Il Comune è impegnato a sostenere Fondazione teatro Regina Margherita con ogni mezzo: finanziario, strutturale, di supporto, di collaborazione, secondo le richieste ed i programmi del consiglio di amministrazione e del direttore artistico e compatibilmente con le norme di legge e con l'effettiva disponibilità dell'ente.

Art. 85

L'Istituto mineralogico comunale

L'Istituto mineralogico comunale ha affidati i compiti di studio, ricerca, proposta sulle miniere allo scopo di dotare il Comune di un piano programmatico sull'utilizzo delle risorse minerarie nel territorio da confrontare con la società concessionaria dello sfruttamento delle miniere e con la

Regione siciliana. Racalmuto riafferma con orgoglio la sua radice di paese minerario, non soltanto sul piano storico- culturale, ma anche attraverso la concreta percorribilità di nuove strade di sviluppo e di occupazione nel settore. L'istituto, anche mediante l'eventuale costituzione di un consorzio con i paesi vicini interessati, promuoverà l'istituzione di un museo delle miniere e mineralogico. L'istituto per la sua attività potrà avvalersi di consulenti di alta professionalità. Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione, di nomina, revoca degli amministratori e dell'eventuale direzione, di assunzione del personale, di controllo, di informazione sull'attività, e quant'altro necessario, sono stabiliti nello statuto e nel regolamento all'uopo approvati dal consiglio comunale. Il Comune è impegnato a sostenere l'Istituto mineralogico comunale con ogni mezzo finanziario, strutturale, di supporto, di collaborazione secondo le richieste del consiglio di amministrazione, compatibilmente con le norme di legge e con le effettive disponibilità dell'ente.

Art. 86

L'Istituto archivistico comunale

L'Istituto archivistico comunale ha affidati i compiti di riordino, gestione e promozione storico-culturale dell'archivio storico e dell'archivio corrente del Comune ed in seguito ad apposita convenzione con l'archivio notarile anche dell'archivio notarile mandamentale. L'istituto per la sua attività potrà avvalersi di consulenze di alta professionalità. Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione, di nomina e revoca degli amministratori e dell'eventuale direttore, di assunzione del personale, di controllo, d'informazione sull'attività e quant'altro necessario sono stabilite nello statuto e nel regolamento all'uopo approvati dal consiglio comunale. Il Comune è impegnato a sostenere l'Istituto archivistico comunale con ogni mezzo: finanziario, strutturale di supporto e di collaborazione secondo le richieste del consiglio di amministrazione, compatibilmente con le norme di legge e con le effettive disponibilità dell'ente.

Art. 87

Il Museo etno-antropologico

Il Museo etno-antropologico, istituito con delibera del consiglio comunale n. 268 del 6 novembre 1990, ha lo scopo di raccogliere e conservare memorie, opere ed oggetti che documentino ed illustrino nel tempo la storia e la cultura locale e che contribuiscano all'istruzione ed alla educazione dei cittadini, assicurandone il godimento pubblico in maniera stabile e regolare.

In particolare il museo avrà i seguenti fini:

- a) curare l'inventariazione, la catalogazione e la classificazione dei materiali in esso conservati;
- b) esporre e valorizzare i materiali suddetti garantendo con mezzi adeguati la loro sicurezza;
- c) incrementare con acquisti, donazioni, legati il proprio patrimonio con particolare riferimento alle testimonianze culturali del territorio;
- d) promuovere iniziative culturali e attività didattiche anche in collaborazione con altre istituzioni culturali.

Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione, di direzione, di vigilanza, di assegnazione del personale, di controllo, di informazione sulle attività e quant'altro necessario sono contenute nello statuto-regolamento approvato con la predetta delibera di consiglio comunale n. 268/90 e che allegati alla stessa ne sono parti integranti e sostanziali. Il Comune è impegnato a sostenere il museo con ogni mezzo: finanziario, strutturale, di supporto e di collaborazione secondo le richieste della commissione di consulenza e del direttore, compatibilmente con le norme di legge e con l'effettiva disponibilità dell'ente.

Art. 88

La biblioteca comunale

Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali dei cittadini ed una via attraverso la quale:

- adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministratori;
- mettere a disposizione di tutte le testimonianze del pensiero dell'uomo;
- conservare la memoria della propria comunità;
- promuovere l'amore per la cultura e favorire l'accrescimento del bagaglio di conoscenze dei cittadini.
- assicurare a tutti gli utenti il servizio di consultazione attraverso i nuovi strumenti telematici.

Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quali sistema informativo. Il Comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica a mezzo di istituzione. Le norme di funzionamento, di gestione, di nomina e revoca degli amministratori e del direttore, di assunzione del personale, di controllo, di informazione sull'attività e quant'altro necessario, sono stabilite nello statuto e nel regolamento all'uopo approvati dal consiglio comunale. Il Comune è impegnato a sostenere l'istituzione bibliotecaria con ogni mezzo, finanziario, strutturale, di supporto, di collaborazione secondo le richieste degli amministratori e del direttore e dei programmi annualmente predisposti, compatibilmente con le norme di legge e con le effettive disponibilità dell'ente.

Art. 89

Il Comitato festeggiamenti Maria SS. del Monte

Il Comitato festeggiamenti Maria SS. del Monte è istituzionalizzato ai sensi della vigente normativa regionale, anche allo scopo di far inserire la festa del Monte nel calendario delle feste regionali. Il comitato nell'organizzazione della festa deve privilegiare i momenti folkloristico-tradizionali tipici della festa quali: presa del cero, salita dei cavalli, ecc. Il Comune riconosce il ruolo e la funzione del clero e del santuario per l'organizzazione della parte religiosa dei festeggiamenti; mentre la parte storico-rievocativa, delle tradizioni popolari e delle manifestazioni culturali, sportive e ricreative è curata direttamente del comitato. I rapporti tra clero e comitato sono stabiliti nell'atto costitutivo del comitato stesso. Il Comune, per l'alto valore religioso, morale, sociale, culturale e promo-turistico della festa, è impegnato a sostenerla con ogni mezzo finanziario, strutturale, di supporto e di collaborazione, secondo il programma annualmente predisposto dal comitato e compatibilmente con le norme di legge e l'effettiva disponibilità dell'ente. Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione, di nomina e revoca degli amministratori, di assunzione del personale, di controllo e di informazione sull'attività e quant'altro necessario, sono stabilite nello statuto e nel regolamento all'uopo approvati dal consiglio comunale.

Art. 90

Centro di documentazione sulle comunità racalmutesi all'estero Museo dell'emigrazione

Il centro ha affidati i compiti di raccolta, custodia e pubblicazione di atti e documenti legati al fenomeno dell'emigrazione ed alle iniziative ed attività svolte da comunità di emigrati racalmutesi all'estero, autonomamente o in collaborazione con il Comune di Racalmuto. Il centro promuove

convegni, conferenze, seminari, mostre e quant'altro ritenuto utile, nonché scambi culturali con i paesi nei quali le comunità di emigrati racalmutesi risiedono, allo scopo di rinsaldare i legami tra la terra di origine ed i paesi ove gli stessi risiedono. Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione, di nomina e revoca degli amministratori, di assunzione del personale, di controllo, di informazione sull'attività e quant'altro necessario sono stabilite nello statuto e nel regolamento all'uopo approvati dal consiglio comunale. Il Comune è impegnato a sostenere il centro con ogni mezzo: finanziario, strutturale, di supporto e di collaborazione secondo le richieste del consiglio di amministrazione, compatibilmente con le norme di legge e con le effettive disponibilità dell'ente. Il centro è finalizzato alla costituzione di un museo dell'emigrazione.

CAPITOLO IX
**L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E LE FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE**

Art. 91

L'organizzazione sovracomunale

Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 92

Il principio di cooperazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 93

***La gestione associata dei servizi e delle funzioni
Unione di comuni***

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia regionale di Agrigento per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere, secondo quanto previsto dalla legge. Il Comune può altresì costituire, nelle forme previste dalla legge, unioni di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Art. 94

Le convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali. Le convenzioni sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e devono stabilire, i fini, la durata, le forme di consultazione tra enti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, ogni altro obbligo previsto dalla legge.

Art. 95

I consorzi

Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente. La convenzione relativa, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 98, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti e nel bollettino comunale d'informazione. Il consiglio

comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili. Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti procedurali previsti dallo statuto. E' inibita la possibilità di partecipare alla costituzione di più di un consorzio con gli stessi Comuni. Il Comune partecipa a consorzi obbligatori in presenza di un rilevante interesse pubblico sancito dalla legge o per disposizione dell'Assessorato regionale degli enti locali, quando si rende necessario provvedere a determinare funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Il consiglio comunale deve, in ogni caso, essere unito. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 96

Gli accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere forme per l'attivazione di eventuale arbitrato. A tal fine, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale del sindaco previa delibera di intenti del consiglio comunale. Qualora l'accordo comporti variazione agli strumenti urbanistici l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio entro 30 giorni a pena di decadenza. La delibera è sottoposta successivamente all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti, relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune. L'accordo approvato con atto formale del sindaco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, dagli enti interessati e dal prefetto della Provincia se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.

Capo X
**LA GESTIONE FINANZIARIA E
CONTABILE, IL SISTEMA DEL
CONTROLLO**

Art. 97

La contabilità e la finanza

La contabilità comunale è disciplinata da apposito regolamento in conformità allo statuto ed alle leggi dello Stato; esso determina il procedimento per la formazione e l'approvazione della relazione programmatica, del bilancio di previsione e del piano degli investimenti nei quali l'attività finanziaria, patrimoniale ed economica del Comune deve trovare rappresentazione in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed investimenti, realizzando oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune. Il regolamento disciplina l'applicazione dei tributi comunali e la gestione delle entrate extratributarie, prevedendo la partecipazione in quota degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, secondo le norme di legge. Il regolamento determina, altresì, le modalità di utilizzazione dei beni comunali, di gestione e conservazione del patrimonio comunale, disciplinando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.

Art. 98

***Il controllo economico della gestione
Nucleo di valutazione***

Il regolamento disciplina le forme del controllo economico interno della gestione indicando le metodologie di analisi e di valutazione, gli indicatori ed i parametri di riferimento. Esso stabilisce, altresì, le scritture contabili che consentano la valutazione dei costi di tutte le attività svolte e da svolgere, dell'uso delle risorse umane e patrimoniali, nonché la verifica dei risultati. In particolare la tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza per i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione di eventuali responsabilità.

E' istituito altresì il nucleo di valutazione sull'attività e sui risultati raggiunti dai funzionari caposettore. Esso è presieduto dal segretario o, ove istituito, dal direttore, generale. Il nucleo partecipa all'elaborazione del referto del controllo di gestione. E' nominato dal Sindaco ed esercita anche i compiti di controllo strategico.

Art. 99

I revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria dell'attività amministrativa del Comune e delle istituzioni comunali. Il regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando la funzione di consulenza, di indirizzo e di controllo, e le modalità per la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria nella gestione dell'ente, nonché i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare

idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori. Il regolamento disciplina, altresì, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, nonché le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni. In particolare non possono esercitare le funzioni di revisori i consiglieri comunali e gli assessori in carica nella precedente legislatura. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti è corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge.

Art. 100

Il controllo sugli organi e sugli atti

Per quanto riguarda il controllo sugli organi e sugli atti del Comune, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101

Diritto di voto per gli extracomunitari

Gli stranieri extracomunitari con il permesso di soggiorno o residenti in Italia da 5 anni e 2 da 2 anni nel territorio comunale possono essere elettori passivi ed attivi nelle elezioni e nei referendum comunali.

Art. 102

Disposizioni finali e transitorie

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Il consiglio comunale approva entro 1 anno i regolamenti previsti dal presente statuto.